

DELIBERA N. 430 /09/CONS

Ordinanza - Ingiunzione alla società BT Italia S.p.A. per violazione dell'articolo 1, comma 31, della legge 249/97 per l'inottemperanza al provvedimento temporaneo n. 6/08 del CORECOM Liguria.

L'AUTORITA'

NELLA riunione del Consiglio del 29 luglio 2009;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n.249, "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", ed in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera c) n.14;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTA la delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e successive modificazioni, nel testo coordinato allegato alla delibera n. 130/08/CONS , (di seguito, "*il regolamento in materia di procedure sanzionatorie*");

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n.173/07/CONS del 19 aprile 2007, ed il relativo Allegato A, recante "*Regolamento concernente la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni e utenti*", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il verbale di accertamento n. 12/09/DIT ed il conseguente atto di contestazione della Direzione tutela dei consumatori n. 12/09/DIT del 24 aprile 2009, notificati in data 29 aprile 2009, con il quale è stata contestata alla società BT ITALIA S.p.A., con sede legale in Milano, alla Via Tucidide n.56, la violazione dell'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, per aver disatteso l'ordine impartito con il provvedimento temporaneo n. 6/08 emesso in data 10 novembre 2008 dal Co.re.com Liguria ai sensi dell'art. 5 del regolamento approvato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, volto ad ottenere la portabilità dell'utenza n. YYY intestata a XXX per usufruire del servizio con altro operatore;

PRESO ATTO che la società convenuta non ha presentato memoria difensiva ai sensi dell'articolo 18 del regolamento né ha chiesto di essere sentita in udienza;

VISTA la nota pervenuta in data 7 luglio 2009 con la quale la società BT Italia S.p.A., ha comunicato di aver versato in data 3 luglio 2009 la somma di € 20.658,00 quale pagamento in misura ridotta della sanzione irrogata con la contestazione 12/09/DIT ai sensi dell'articolo 16 della legge 689/81;

VISTI gli atti istruttori del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

Valutazioni dell'Autorità

1. in via preliminare va evidenziato che il versamento effettuato da Bt Italia in data 3 luglio 2009 è avvenuto oltre la scadenza del termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla notifica della contestazione, avvenuta in data del 29 aprile 2009, entro il quale la predetta società era ammessa al pagamento in misura ridotta. Pertanto il versamento effettuato in ritardo dalla predetta società non riveste l'effetto estintivo del procedimento previsto dall'articolo 16 della l. 689/1981, e dunque l'Autorità è tenuta a provvedere alla definitiva determinazione della sanzione;
2. nel merito non può che confermarsi la violazione contestata in quanto dall'istruttoria è emerso che: *i)* la società BT Italia S.p.A. in fase istruttoria ha dichiarato, con scritti in atti, di non aver mai avuto conoscenza del provvedimento temporaneo n. 6/08 del Co.re.com Liguria inerente all'utenza n. YYY intestata a XXX contenente l'ordine di effettuare la portabilità per usufruire del servizio con altro operatore nonostante la regolare notifica del provvedimento avvenuta via fax in data 11 novembre 2008 come attestato da cover fax allegati in atti; *ii)* la mancata esecuzione dell'ordine è stata anche confermata dal titolare della linea che ha dichiarato in documenti istruttori che la società BT Italia non ha liberato la linea telefonica YYY e che l'utente per usufruire del servizio telefonico ha dovuto cambiare numero di telefono;

RITENUTA, in conclusione, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997 n. 249, avendo accertato che la società BT Italia S.p.A. non ha ottemperato all'ordine impartito con il provvedimento temporaneo n. 6/08 emesso in data 10 novembre 2008 dal Co.re.com Liguria;

RITENUTO, pertanto, di dover determinare la sanzione amministrativa pecuniaria, per la violazione contestata, nella misura pari al doppio del minimo edittale ritenuta sufficientemente afflittiva, corrispondente ad euro 20.658,00 (ventimilaseicentocinquantotto/00), in relazione agli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n.689:

- a) con riferimento alla gravità della violazione, va rilevato che il comportamento della società ha leso il diritto dell'utente ad ottenere il rilascio dell'utenza per usufruire del servizio con altro operatore; tuttavia dall'istruttoria è emerso che l'operatore non ha ottemperato all'ordine a causa dello smarrimento del provvedimento d'urgenza n. 6/08 del Co.re.com Liguria;
- b) per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, va tenuto conto che la BT Italia S.p.A. non ha provveduto al rilascio della linea;
- c) con riferimento alla personalità dell'agente, la società BT Italia S.p.A. è dotata di una organizzazione interna idonea a garantire la corretta ordinazione gestione delle procedure attivate per risolvere i disservizi lamentati dagli utenti;
- d) con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, le stesse sono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata.

CONSIDERATO che il versamento di € 20.658,00 (ventimilaseicentocinquantotto/00) effettuato da BT Italia S.p.A. in data 3 luglio 2009 per l'esercizio del pagamento in misura ridotta effettuato oltre il termine decadenziale ai sensi dell'articolo 16 legge 689/81 corrisponde alla sanzione irrogata in applicazione dei criteri di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n.689;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione tutela dei consumatori;

UDITA la relazione del Commissario Gianluigi Magri, relatore ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità

ORDINA

alla società BT Italia S.p.A., con sede in Milano, alla via Tucidide n. 56, di pagare la somma di € 20.658,00 (ventimilaseicentocinquantotto/00) quale sanzione amministrativa irrogata ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n.249 per l'inottemperanza al provvedimento n. 6/08 emesso in data 10 novembre 2008 dal Co.re.com Liguria ai sensi dell'art. 5 del regolamento approvata con delibera n. 173/07/CONS di questa Autorità .

DIFFIDA

la società BT Italia S.p.A. a non porre in essere ulteriori comportamenti in violazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n.249

RILEVA

L'avvenuto pagamento della sanzione irrogata ai sensi del presente provvedimento avvenuto in data 3 luglio 2009 come attestato da quietanza del bollettino postale c/c n. 871012 in atti con versamento della predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di previsione dello Stato, con causale "Sanzione amministrativa articolo 1, comma 31 della legge 31 luglio 1997, n.249, irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Del.. 430/09/CONS.",

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità: www.agcom.it.

Ai sensi dell'articolo 9, del decreto legislativo n.259/2003, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 29 luglio 2009

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola